

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti ex art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026)

Articolo 1

Attività di Formazione professionale continua

1. La Formazione professionale continua delle/dei giornaliste/i (Fpc) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. L'assolvimento della Fpc è requisito deontologico qualificante per qualsiasi nomina, designazione o incarico da parte del Cnog e dei Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti.
3. Costituiscono attività di Fpc gli eventi tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze che possono essere organizzati da:
 - a) Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
 - b) consigli regionali
 - c) enti terzi autorizzati
 - d) aziende editoriali.
4. Gli eventi formativi sono articolati in corsi erogati nelle seguenti modalità:
 - a) on demand
 - b) streaming
 - c) in presenza

Articolo 2

Periodo formativo e assolvimento dell'obbligo

1. Il periodo di Fpc si articola in trienni a partire dal 2014. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo e i crediti, con la relativa tipologia, sono riproporzionati su base annua.
2. I crediti per i corsi in presenza e in streaming, o in modalità mista, sulla base del contenuto del corso proposto, vengono così attribuiti:
 - a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;
 - b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;
 - c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità: 1 credito per ciascuna ora;
 - d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata.
3. Per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti fino a un massimo di 8 crediti complessivi.

4. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo le/gli iscritte/i all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti) sono tenute/i ad acquisire 60 crediti nel triennio dei quali almeno 20 deontologici da distribuire in almeno due anni.
5. Le/gli iscritte/i all'Albo da più di 30 anni sono tenute/i ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio di cui almeno dieci deontologici da distribuire in almeno due anni.
6. Le/gli iscritte/i che partecipano due o più volte allo stesso corso hanno diritto ai relativi crediti una sola volta.
7. L'attribuzione dei crediti alle/ai relatrici/relatori per la partecipazione a un corso può avvenire una sola volta per ciascun argomento trattato, purché seguano l'intero evento formativo.
8. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
9. Qualora non sia possibile partecipare al corso in presenza o in streaming al quale ci si è iscritti, è necessario cancellare la prenotazione effettuata. Al raggiungimento della soglia di due assenze ingiustificate, le/gli iscritte/i non possono più effettuare alcuna prenotazione per un periodo di 60 giorni solari, che decorrono dalla data di chiusura del secondo corso.

Articolo 3

Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi

1. I corsi formativi devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. Tutti i corsi devono avere almeno una/un giornalista tra le/i relatrici/relatori o le/i moderatrici/moderatori. Quelli afferenti all'area deontologica devono prevedere la presenza tra le/i relatrici/relatori di almeno una/un giornalista che abbia specifica competenza in materia. Nella scelta delle/dei relatrici/relatori si deve garantire la rappresentanza di genere.
2. Le/i giornaliste/i che svolgono relazioni o moderano devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc nel triennio precedente anche se esentate/i ai sensi dell'art. 15 comma 1;
 - b) essere in regola con il pagamento delle quote;
 - c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni.La verifica delle condizioni spetta ai proponenti anche mediante produzione di autocertificazione.
3. Tenendo conto delle circostanze e degli obiettivi dei corsi, enti organizzatori e Cts valutano l'opportunità della presenza di relatrici e relatori considerate loro eventuali condanne penali definitive per reati non colposi e/o comportamenti lesivi della dignità e del decoro dell'Ordine.
4. I corsi devono avere un contenuto chiaramente formativo giornalistico. Non possono essere associati o abbinati ad attività che esulino o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
5. Non sono riconosciuti come corsi conferenze stampa, eventi e manifestazioni politiche, visite a musei e mostre, presentazioni di libri, visioni di film, promozione di prodotti o aziende e in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dalla/dal giornalista.
6. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.
7. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie

spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.

8. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.

9. Per l'attribuzione dei crediti verrà calcolato unicamente il tempo dedicato agli argomenti trattati. Pause, interruzioni o saluti a qualsiasi titolo sono esclusi dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.

10. I corsi non possono avere durata inferiore alle due ore e non superiore alle quattro, salvo eccezioni dovute alla particolare rilevanza dell'argomento. Quelli oltre le due ore devono avere più di una/un relatrice/relatore.

11. I corsi articolati nell'arco di una o più giornate riguardanti una stessa tematica vanno considerati come unico evento e devono essere seguiti interamente per il conseguimento dei crediti.

12. Gli organizzatori dei corsi in presenza sono tenuti al rilevamento della partecipazione (in entrata e in uscita) per l'attribuzione dei crediti attraverso un'applicazione collegata alla piattaforma. La chiusura dell'evento avverrà automaticamente 10 giorni dopo lo svolgimento del corso.

13. Il limite massimo di iscrizioni per gli eventi in streaming è di 70, l'erogazione dei crediti sarà subordinata alla costante presenza in video della/del partecipante. Il suddetto limite potrà essere superato con l'adozione di tecnologie che consentano il controllo della partecipazione.

14. I corsi on demand sono organizzati solo dal Cnog anche in collaborazione o su proposta dei Consigli regionali o di altri enti e istituzioni.

Articolo 4

Modalità e termini di presentazione dei corsi

1. Per richiedere l'accreditamento devono essere indicati:

- a) denominazione del proponente con la specificazione del referente responsabile;
- b) titolo;
- c) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'art. 2 comma 2;
- d) eventuale costo per l'iscrizione;
- e) modalità di erogazione;
- f) data di inizio/fine delle iscrizioni, data di svolgimento e durata dell'evento;
- g) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito;
- h) breve descrizione del programma, degli obiettivi del corso nonché degli enti cooperanti e/o di eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
- i) luogo di svolgimento;
- l) relatrici/relatori/moderatrici/moderatori ai sensi dell'articolo 3.

2. Le proposte per l'approvazione dei corsi devono essere inviate in un periodo compreso tra i 20 e i 90 giorni prima dell'evento.

3. Nella valutazione dei corsi si terrà conto delle precedenti iniziative del promotore, sia per quanto riguarda l'adeguatezza degli argomenti trattati alle reali esigenze formative, sia sotto il profilo del numero delle/dei partecipanti.

4. La ripetizione di un corso è ammessa nel caso di temi deontologici o tecnico-professionali di rilevanza giornalistica. Per altri argomenti la replica potrà essere concessa solo dopo aver valutato la qualità dei contenuti, il numero dei partecipanti negli eventi passati e le specifiche esigenze territoriali.

Articolo 5

Attribuzioni dell'Ordine nazionale

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine organizza proprie attività formative, assicurando corsi gratuiti anche in collaborazione con ordini regionali, enti o istituzioni.
2. Per l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento il Cnog si avvale del proprio Comitato tecnico scientifico (Cts).
3. Su proposta del Cts, il Comitato esecutivo del Cnog:
 - a) valuta le offerte formative dei Consigli regionali dell'Ordine e degli enti terzi autorizzati, attribuendo i relativi crediti in conformità al presente regolamento;
 - b) esamina le domande di autorizzazione/rinnovo allo svolgimento di attività formativa da parte di soggetti terzi e le sottopone al Consiglio nazionale;
 - c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi o il carattere di apprendimento di nuove tecniche;
 - d) verifica la qualità dei corsi, la rispondenza agli obiettivi previsti e il rispetto dei requisiti fissati, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti, in presenza o in streaming, e con sistemi di rilevazione del gradimento;
 - e) riduce o revoca, laddove riscontri difformità rispetto alle indicazioni del presente regolamento, l'attribuzione di crediti, compresi quelli riconosciuti alle/agli iscritte/i.
4. Per l'esercizio dei poteri di cui ai punti d) ed e) del comma 2 del presente articolo, il Cts può richiedere tutti i necessari approfondimenti istruttori ed effettuare controlli sui corsi attivati, anche durante il loro svolgimento. In particolare, per i corsi in streaming deve essere messo a disposizione del Cts il link per eventuali verifiche.

Articolo 6

Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali dell'Ordine:
 - a) propongono e organizzano eventi di formazione in numero tale da consentire l'assolvimento degli obblighi della Fpc alle/ai proprie/propri iscritte/i;
 - b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
 - c) stipulano convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari previa approvazione del Cnog.

Articolo 7

Soggetti terzi formatori: requisiti e procedimento per l'autorizzazione e per il rinnovo

1. L'attività di Fpc può essere effettuata tramite enti terzi autorizzati (Etf) dal Cnog previa acquisizione del parere favorevole del Ministero della Giustizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'erogazione della formazione per conto dell'Ordine dei giornalisti i soggetti terzi devono trasmettere la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) attestazione di accreditamento rilasciata da enti di diritto pubblico diversi dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nel caso di soggetti privati;
- c) relazione che dia conto dell'esperienza nella formazione nell'ultimo triennio;
- d) curriculum dei componenti degli organi di gestione e dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc e rispettare quanto previsto all'art. 3, comma 3;
- e) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti e dotata di adeguata strumentazione.

3. La domanda di autorizzazione va presentata al Cnog e viene esaminata dal Cts. La proposta motivata di valutazione deliberata dal Cnog viene trasmessa al Ministero della Giustizia per il parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti.

4. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del parere ministeriale.

5. Gli Etf possono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora abbiano erogato almeno 3 eventi nel triennio e se il numero di eventuali corsi revocati, annullati e/o rifiutati dal Cnog non abbia superato quello degli eventi svolti.

6. La richiesta di rinnovo va inoltrata all'Ordine nazionale nei 90 giorni precedenti la scadenza, unitamente alla relazione dettagliata sull'attività svolta nel triennio di autorizzazione.

7. La richiesta di rinnovo successiva alla scadenza è irricevibile e pertanto l'interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Art. 8

Attribuzioni degli enti terzi autorizzati: accreditamento degli eventi proposti

1. Gli Etf possono presentare proposte formative solo in presenza, in streaming, o in modalità mista, attenendosi agli art. 3 e 4 del presente regolamento.

2. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero mentre, per ciascun anno di formazione, gli eventi a pagamento possono essere al massimo 10.

3. Per ciascun evento accreditato l'ente terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) inserire nella piattaforma informatica predisposta dall'Ordine nazionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento;
- b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;
- c) nel caso di evento in streaming, fornire al Cts il link per consentire l'eventuale partecipazione di una/un delegata/o.

Art. 9

Obblighi di condotta degli enti terzi

1. Nei rapporti con l'Ordine dei giornalisti e le/gli iscritte/i, gli enti improntano la loro condotta al rispetto di canoni comportamentali di correttezza e buona fede.
2. Gli Etf devono gestire le attività di formazione tramite la piattaforma e trattano i dati delle/degli iscritte/i nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, attenendosi in particolare ai principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
3. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione all'Ordine nazionale di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione degli enti terzi

1. Qualora l'Etf si discosti dalle prescrizioni di cui al presente regolamento, il Comitato esecutivo, su segnalazione del Cts, cautelativamente sospende l'approvazione dei corsi e avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione, contestando all'ente gli inadempimenti rilevati e dando un termine di 30 giorni per presentare osservazioni. Trascorso tale periodo e valutate le osservazioni dell'ente, il Comitato esecutivo può presentare una proposta di delibera al Cnog di revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di approvazione la revoca diventa esecutiva dalla data del parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante.

Articolo 11

La formazione aziendale

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate alle/ai proprie/propri dipendenti, in presenza e in streaming, previa comunicazione al Cnog.
2. La domanda di accreditamento dei corsi va presentata al Cts e, oltre a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, deve contenere:
 - a) il numero delle/dei giornaliste/i interessate/i;
 - b) nominativi, posizione aziendale e curriculum delle/dei docenti;
 - c) dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per controlli sullo svolgimento del corso;
 - d) il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
3. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12 o in forma cartacea.
4. Per i corsi aziendali viene riconosciuto un credito per ciascuna ora di formazione più 2 crediti aggiuntivi sino ad un massimo di trenta crediti nel triennio

Articolo 12

Sostegno alle attività formative

Il Cnog, su proposta del Comitato esecutivo, delibera i criteri di assegnazione e i sostegni economici alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

Articolo 13

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. A conclusione del triennio formativo il Cnog, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la Fpc, trasmette ai Consigli regionali l'elenco delle/degli inadempienti.
2. I Consigli regionali verificano il numero e la tipologia dei crediti maturati e qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta accertino l'inadempimento, ne danno segnalazione ai Consigli di disciplina territoriale.
3. I Consigli regionali comunicano annualmente al Cnog le iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadempienti.
4. Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni previste sono:
 - a) l'avvertimento se l'inosservanza è parziale;
 - b) la censura se l'inosservanza è totale;
 - c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi formativi si applica quanto previsto nell'articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico.

Articolo 14

Incompatibilità e divieti

1. Il ruolo di componente del Cnog è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
2. È fatto divieto a tutte/i le/i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal Cnog, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute.

Articolo 15

Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica e autocertifichino il suddetto status all'Ordine regionale di appartenenza. A partire dal raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia l'obbligo formativo decade del tutto, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2.
2. Su richiesta documentata della/dell'iscritta/o, il Consiglio regionale competente esenta le/i giornaliste/i dallo svolgimento della Formazione professionale continua nei seguenti casi:
 - a) maternità o congedo parentale;
 - b) malattia grave, infortunio e altri casi di impedimento derivante da accertate cause oggettive;
 - c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.

3. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire da novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.